

Scheda Sintetica

ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO

La presente Scheda Sintetica non sostituisce la Nota Informativa.
Essa mira a dare al Contraente un'informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto.

■ 1. Informazioni generali

1.a) Impresa di assicurazione

La Venezia Assicurazioni S.p.A. - Società appartenente al Gruppo Generali

1.b) Denominazione del contratto

BG New Protection

1.c) Tipologia del contratto

Le prestazioni previste dal presente contratto sono espresse in quote di Fondi Interni, il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

1.d) Durata

Viene definita dal Contraente al momento della sottoscrizione sulla base di una scadenza prefissata con un minimo comunque di 10 anni ed un massimo di 25 anni.

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale dopo 3 mesi dalla decorrenza. Il riscatto parziale è possibile dopo un anno dalla decorrenza del contratto.

1.e) Pagamento dei premi

Il contratto può essere sottoscritto nella forma a premio unico.

Il premio minimo è pari a Euro 2.500,00, mentre non è previsto un importo massimo. È possibile effettuare versamenti aggiuntivi per un importo minimo pari ad Euro 1.000,00 e senza limiti massimi.

■ 2. Caratteristiche del contratto

BG New Protection si propone come una soluzione di investimento, non pignorabile e non sequestrabile, che ha la finalità, attraverso tecniche gestionali di **protezione del capitale** volte a minimizzare la possibilità di perdite, di realizzare gli incrementi di valore dei premi investiti nel medio - lungo periodo; prevede a scadenza la liquidazione di un capitale oppure l'erogazione di una rendita.

■ 3. Prestazioni assicurative

La Società riconosce un **Bonus iniziale pari al 1,50%** delle quote assicurate derivanti dal premio versato alla sottoscrizione del contratto (Art. 9 delle Condizioni di Polizza).

Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:

a) Prestazioni in caso vita

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento, ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente, della somma dei controvalori delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno.

b) Prestazioni in caso di decesso

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento, ai Beneficiari designati dal Contraente, la somma dei controvalori delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno.

La Società garantisce comunque un capitale minimo pari ai premi versati fino alla data del decesso, salvo quanto previsto dagli articoli 1) e 6) delle Condizioni di Polizza.

c) Opzioni contrattuali

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza contrattuale, la conversione della somma dei controvalori delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno in una rendita vitalizia pagabile fino a che l'Assicurato è in vita oppure in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell'Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di un'altra persona assicurata fino a che questa è in vita oppure in una rendita certa pagabile fino al recupero del capitale maturato alla scadenza contrattuale e successivamente fino a che l'Assicurato è in vita.

È possibile inoltre, **trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del contratto**, richiedere, per un massimo di 2 volte nel corso di ogni anno, l'anticipazione o la proroga del termine della durata contrattuale.

Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla Sezione B. In ogni caso le coperture assicurative sono regolate dagli articoli 1 e 5 delle Condizioni di Polizza.

■ 4. Rischi finanziari a carico del Contraente

L'impresa di assicurazione non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all'andamento del valore delle quote.

4.a) Contratto a capitale protetto

Il contratto prevede tecniche gestionali di protezione del capitale attraverso l'utilizzo di Fondi Interni la cui composizione prevede una componente obbligazionaria tale da minimizzare la possibilità di perdita dei premi investiti, salvo l'eventuale insolvibilità degli emittenti.

Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione delle somme investite.

4.b) Rischi finanziari a carico del Contraente

I rischi finanziari a carico del Contraente sono i seguenti:

- a) ottenere un capitale a scadenza inferiore ai premi versati;
- b) ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
- c) ottenere un capitale in caso di morte dell'Assicurato inferiore ai premi versati.

4.c) Profilo di rischio dei fondi

Il contratto è collegato a Fondi Interni; il profilo di rischio finanziario di ogni Fondo Interno e la sua volatilità variano in funzione della durata contrattuale scelta dal Contraente al momento della sottoscrizione.

La volatilità del Fondo Interno può variare anche in funzione del momento in cui viene effettuato un determinato versamento rispetto alla scadenza contrattuale.

Per durate fino ad un anno il profilo di rischio si può definire basso; per durate comprese tra i 2 e i 14 anni medio basso; tra i 15 e i 25 anni medio.

Denominazione del Fondo	Profilo di rischio					
	Basso	Medio Basso	Medio	Medio Alto	Alto	Molto Alto
BG (durata 10 anni)		X				
BG (durata da 15 fino a 25 anni)			X			

■ 5. Costi

L'impresa, al fine di svolgere l'attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.

I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dal fondo riducono l'ammontare delle prestazioni.

Per fornire un'indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto viene di seguito riportato, secondo criteri stabiliti dall'ISVAP, l'indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo".

Il "Costo percentuale medio annuo" indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il potenziale tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione che ipoteticamente non fosse gravata da costi.

A titolo di esempio, se ad una durata dell'operazione assicurativa pari a 10 anni il "Costo percentuale medio annuo" è pari all'1,00%, significa che i costi complessivamente gravanti sul contratto riducono il potenziale tasso di rendimento nella misura dell'1,00% per ogni anno di durata.

Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su livelli prefissati di premio e durate, sullo specifico fondo di seguito rappresentato ed impiegando un'ipotesi di rendimento del fondo che è soggetta a discostarsi dai dati reali.

Il dato non tiene conto degli eventuali costi di overperformance e di trasferimento gravanti sui fondi, in quanto elementi variabili dipendenti dall'attività gestionale e dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente.

Il "Costo percentuale medio annuo" è stato determinato sulla base di importi di premio prefissati e di un'ipotesi di tasso di rendimento degli attivi stabiliti dall'ISVAP nella misura del 4,00% annuo ed al lordo dell'imposizione fiscale.

Vengono quindi rappresentati, a titolo di esempio, i costi in base ai profili di rischio (funzione delle durate contrattuali previste), utilizzando la "Classe 1" di versamenti futuri previsti, che presenta i costi di caricamento più elevati (Sezione D Punto 11.1.1 della Nota Informativa). Per la determinazione delle commissioni di gestione gravanti sui Fondi si è ipotizzato un possibile asset in funzione delle attuali condizioni di mercato.

Indicatore sintetico "Costo percentuale medio annuo"

Fondo: BG (profilo di rischio Medio Basso) - Durata: 10

Premio unico: € 5.000
Età: Qualunque

Durata operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,81%
10	3,34%

Premio unico: € 15.000
Età: Qualunque

Durata operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,81%
10	3,34%

Premio unico: € 30.000
Età: Qualunque

Durata operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,81%
10	3,34%

Fondo: BG (profilo di rischio Medio) - Durata: 15

Premio unico: € 5.000
Età: Qualunque

Premio unico: € 15.000
Età: Qualunque

Premio unico: € 30.000
Età: Qualunque

Durata operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo	Durata operazione assicurativa	Costo percentuale medio annuo
5	3,99%	5	3,99%	5	3,99%
10	3,52%	10	3,52%	10	3,52%
15	3,36%	15	3,36%	15	3,36%

Il “Costo percentuale medio annuo” in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.

6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei fondi

Non è possibile rappresentare il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni assicurative, in quanto tali Fondi sono di nuova costituzione.

Sarà cura de La Venezia Assicurazioni (come indicato dall'Art. 14 della Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005) comunicare tali dati unitamente all'estratto conto annuale.

Riportiamo tuttavia, a titolo meramente informativo, la performance realizzata dai Fondi BG costituiti a luglio 2005; tale performance si riferisce al periodo luglio 2005-dicembre 2005. Il dato è confrontato con l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai che per l'intero anno 2005 è risultato pari al 1,70%.

Rendimento Fondi Interni (luglio 2005-dicembre 2005)	
BG 2005-2015	2,06%
BG 2005-2020	4,76%
BG 2005-2025	6,30%
BG 2005-2030	6,98%


7. Diritto di ripensamento

Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E) della Nota Informativa.

La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda Sintetica.

Il rappresentante legale

Dott. Raffaele Agrusti



Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

La Nota Informativa si articola in sei sezioni:

- A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**
- B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari**
- C. Informazioni sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative**
- D. Informazioni sui costi, sconti e regime fiscale**
- E. Altre informazioni sul Contratto**
- F. Dati storici sul Fondo**

■ **A. Informazioni sull'Impresa di Assicurazione**

1. Informazioni generali

- a) La Venezia Assicurazioni S.p.A., appartenente al Gruppo Generali, in seguito chiamata Società.
- b) Sede Legale e Direzione Generale in Via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV) - Italia
- c) Recapito telefonico: 041 5939612
Sito Internet: www.laveneziaassicurazioni.it
E-mail: lavenezia@laveneziaassicurazioni.it
- d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Prov. ISVAP del 20.09.2001 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 228 del 01.10.2001)
- e) Società di revisione contabile Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68, 20123 Milano

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a notificare al Contraente qualsiasi variazione di denominazione sociale, forma giuridica o indirizzo.

Il contratto in oggetto è un'assicurazione sulla vita nella forma "mista combinata" di tipo Unit Linked

2. Conflitto di interessi

La Società può affidare la gestione patrimoniale, e/o depositare gli attivi compresi nei Fondi Interni, a società facenti parte del Gruppo Assicurazioni Generali S.p.A. (il Gruppo) a normali condizioni di mercato e nel rispetto delle disposizioni in tema di operazioni con parti correlate.

Inoltre, nella gestione di questi attivi, il gestore può compiere operazioni su strumenti finanziari, ivi comprese parti di OICR, emessi da società appartenenti al Gruppo.

La Società opererà in ogni caso in modo da non recare pregiudizio ai Contraenti.

Attualmente, **tra la Società e gli emittenti, non sono in vigore accordi di retrocessione di commissioni**: in caso di eventuali accordi futuri tali retrocessioni saranno comunque poste a beneficio degli Assicurati ed il rendiconto annuale dei Fondi Interni darà evidenza delle utilità ricevute e retrocesse agli Assicurati.

La Società, in ogni caso, si impegna ad ottenere per i Contraenti il miglior risultato possibile indipendentemente dall'esistenza degli accordi di cui sopra.

■ B. Informazioni sulle prestazioni assicurative e sui rischi finanziari

3. Rischi finanziari

Il contratto in oggetto è un'assicurazione sulla vita nella forma "mista combinata" di tipo Unit Linked con prestazioni collegate al valore delle quote di Fondi Interni, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

In particolare, le prestazioni previste dal contratto BG New Protection sono collegate all'andamento del valore delle quote di Fondi Interni costituiti dalla Società, contraddistinti dalla sigla BG seguita dall'indicazione dell'anno di costituzione e dell'anno di scadenza del Fondo stesso.

Il valore della quota dei Fondi Interni è collegata all'andamento del valore delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni.

Con la sottoscrizione di BG New Protection il Contraente si espone, quindi, ad un rischio di natura finanziaria, tanto più elevato quanto maggiore sarà la presenza nei Fondi Interni di attività finanziarie di tipo azionario.

Tra i rischi di natura finanziaria rientrano:

- **il rischio di interesse**, che incide sulla variabilità dei prezzi dei titoli obbligazionari. Al riguardo si può osservare che un aumento generale dei tassi di interesse può comportare una diminuzione dei prezzi dei titoli e viceversa;

- il rischio collegato alla variabilità dei prezzi dei titoli azionari, che risentono sia delle aspettative dei mercati sulle prospettive di andamento economico degli emittenti (**rischio specifico**), sia delle fluttuazioni dei mercati nei quali i titoli sono negoziati (**rischio sistematico**);

- **il rischio di cambio**, in quanto i Fondi Interni sono denominati in Euro mentre alcuni titoli sottostanti sono denominati in altra valuta.

Nella Sezione C della presente Nota Informativa, al Punto 8, vengono forniti maggiori dettagli circa la descrizione dei Fondi Interni, la composizione degli investimenti ed il profilo di rischio.

4. Informazioni sull'impiego dei premi

I premi versati dal Contraente, al netto dei relativi costi (Sezione D, Punto 11), verranno impiegati in quote di Fondi Interni de La Venezia Assicurazioni S.p.A. con successivo acquisto di quote di OICR.

5. Prestazioni assicurative

La durata contrattuale va dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno prescelto dal Contraente come termine per il contratto stesso. Tale durata, trascurando le frazioni di anno, non potrà risultare inferiore a 10 anni né superiore a 25.

La Società riconosce un **Bonus iniziale pari al 1,50%** delle quote assicurate derivanti dal premio versato alla sottoscrizione del contratto (Art. 9 delle Condizioni di Polizza).

PRESTAZIONE IN CASO DI VITA

Se al termine del periodo della durata contrattuale l'Assicurato è in vita, **viene corrisposto ai Beneficiari designati la somma dei controvalori delle quote assicurate in Euro di ciascun Fondo Interno**. Il controvalore delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno si ottiene moltiplicando il numero delle quote assicurate stesse per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento, che coincide con il giorno di valorizzazione fissato il 31 dicembre del relativo anno di scadenza.

Il contratto prevede tecniche gestionali di **protezione del capitale** attraverso l'utilizzo di Fondi Interni la cui composizione prevede una componente obbligazionaria tale da minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito, salvo l'eventuale insolvibilità degli emittenti.

Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione delle somme investite.

L'anticipata risoluzione del contratto (riscatto) può determinare conseguenze economiche negative per il Contraente, dal momento che l'importo da liquidare può risultare inferiore al totale dei premi versati.

PRESTAZIONE IN CASO DI MORTE

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, **viene corrisposto ai Beneficiari designati la somma dei controvalori delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno**. Il controvalore delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno si ottiene moltiplicando il numero delle quote assicurate stesse per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento, che coincide con il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali.

La durata contrattuale va dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno prescelto dal Contraente come termine per il contratto stesso

Protezione del capitale

Attenzione: la protezione del capitale non costituisce garanzia di rendimento o di restituzione delle somme investite.

La Società garantisce, qualora non siano stati effettuati riscatti parziali, un capitale minimo pari ai versamenti effettuati fino alla data del decesso; nel caso in cui la differenza, tra tale capitale minimo ed il controvalore delle quote assicurate, sia positiva, l'integrazione a carico della Società non potrà comunque risultare superiore a:

- Euro 75.000,00 quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote assicurate alla data del decesso sia uguale o superiore a Euro 100.000,00;
- Euro 50.000,00 quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote assicurate alla data del decesso sia uguale o superiore a Euro 50.000,00 ma inferiore a Euro 100.000,00;
- Euro 30.000,00 quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote assicurate alla data del decesso sia uguale o superiore a Euro 25.000,00 ma inferiore a Euro 50.000,00;
- Euro 15.000,00 quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote assicurate alla data del decesso sia inferiore a Euro 25.000,00.

Dalla prestazione in caso di morte vengono esclusi alcuni eventi elencati all'Art. 6 delle Condizioni di Polizza; dal medesimo articolo è previsto anche un periodo di carenza di sei mesi dalla data di decorrenza del contratto. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a) dell'Art. 6, per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società paga il solo controvalore delle quote assicurate.

6. Valore della quota

Il giorno di valorizzazione è il **giorno lavorativo di riferimento** per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per i Fondi Interni di cui al presente contratto, il giorno di valorizzazione è il **giovedì di ciascuna settimana**; solo per la determinazione del capitale a scadenza del contratto verrà utilizzato come giorno di valorizzazione quello corrispondente al 31 dicembre del relativo anno di scadenza.

“Il giorno di riferimento” coincide con il giorno di valorizzazione ed è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento:

- sottoscrizione del contratto e versamento aggiuntivo:

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Assegno bancario o circolare o addebito del c/c presso Banca Generali	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione o di versamento

“Il giorno di riferimento” coincide con il giorno di valorizzazione

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Bonifico da banca o da disinvestimento fondi/polizza	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione della proposta o del versamento aggiuntivo nel caso in cui l'incasso (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Società) sia avvenuto entro la prima settimana successiva alla sottoscrizione, altrimenti il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'incasso

- **recesso dal contratto:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

- **riscatto:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

- **sinistro:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta, comprensiva del certificato di morte, da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

- **scadenza del contratto:** il giorno di valorizzazione è fissato il 31 dicembre del relativo anno di scadenza.

Il valore unitario della quota dei Fondi Interni viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di valorizzazione su Il Sole 24 Ore e sul **sito Internet** della Società www.laveneziaassicurazioni.it

La Società, inoltre, si impegna ad inviare, su richiesta scritta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione di ciascun Fondo Interno cui risulta collegato il contratto.

7. Opzioni di contratto

7.1 Variazioni del termine della durata contrattuale

È possibile, trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del contratto, richiedere, 2 volte l'anno, l'anticipazione o la proroga del termine della durata contrattuale, a patto che la durata residua sia compresa tra 5 e 25 anni e sia compatibile con l'esistenza di un Fondo Interno di pari durata.

Se la richiesta perviene alla Società entro il 30 maggio, la data di effetto della variazione è posta al 15 luglio dello stesso anno; se la richiesta perviene entro il 30 novembre, la data di effetto della variazione è posta al 15 gennaio dell'anno successivo.

L'operazione di variazione comporta:

- **la determinazione** del controvalore delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno, pari al prodotto tra il numero delle quote assicurate stesse e il valore unitario

È possibile richiedere, 2 volte l'anno, l'anticipazione o la proroga del termine della durata contrattuale

della quota nel giorno di riferimento determinato il giovedì coincidente o immediatamente successivo alla data di effetto della variazione;

- **il trasferimento** della somma dei controvalori di cui sopra, alla data di effetto della variazione, nel Fondo Interno BG costituito nello stesso anno della data di effetto della variazione stessa ed avente scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui termina il nuovo periodo di durata contrattuale;

- **la conversione**, nello stesso giorno di riferimento, dell'importo di cui al Punto precedente in quote assicurate nel Fondo Interno BG di destinazione, in base al valore unitario della quota di quest'ultimo.

Dal controvalore delle quote oggetto di trasferimento la Società trattiene Euro 50,00 per oneri amministrativi.

Nessuna modifica viene apportata al capitale minimo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del nuovo periodo di durata contrattuale.

7.2 Conversione in rendita del capitale liquidabile al termine del periodo di durata contrattuale

Il Contraente ha facoltà di richiedere, **entro il termine della durata contrattuale**, che il controvalore delle quote assicurate in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine della durata contrattuale stessa, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento di una rendita vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata vitalizia reversibile** che prevede il pagamento di una rendita vitalizia finché i due Assicurati designati saranno in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché sarà in vita l'Assicurato superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento di una rendita certa, per un numero di anni necessario affinché la somma delle rendite (o rate di rendita) erogate sia uguale in valore assoluto al capitale maturato alla scadenza contrattuale, e successivamente vitalizia, nel caso in cui l'Assicurato sia in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione.

La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto - entro sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione - una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle Condizioni di Polizza.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta.

■ C. Informazioni sul Fondo a cui sono collegate le prestazioni assicurative

8. Fondi Interni

a) Denominazione Fondo

La denominazione dei Fondi è data dalla sigla BG seguita dall'anno di decorrenza e scadenza del Fondo stesso; per esempio nel 2006:

- BG 2006-2016
- BG 2006-2021
- BG 2006-2026
- BG 2006-2031

Ogni Fondo Interno ha pertanto durata specifica.

b) Data di inizio di operatività del Fondo e l'eventuale data di chiusura

L'operatività di ogni Fondo Interno ha inizio il 1° gennaio di ciascun anno e si concluderà il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Fondo.

c) Categoria del Fondo

Ciascun Fondo Interno appartiene alla categoria dei Fondi flessibili.

d) Valuta di denominazione

La valuta di denominazione dei Fondi è l'Euro. La Società si riserva la possibilità di fare investimenti anche in valuta.

e) Finalità del Fondo

La gestione finanziaria dei Fondi Interni è mirata a realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono compatibilmente con l'obiettivo di protezione del capitale investito, con tecniche gestionali che minimizzino la probabilità di perdite sul capitale.

f) Orizzonte temporale minimo consigliato

La durata intera del Fondo.

g) Profilo di rischio del Fondo

Il profilo di rischio del Fondo è collegato alla durata del Fondo stesso: maggiore è la durata, maggiore è il profilo di rischio.

Per durate fino ad un anno il profilo di rischio si può definire basso; per durate comprese tra i 2 e i 14 anni medio basso; tra i 15 e i 25 medio.

h) Composizione del Fondo

Gli investimenti hanno ad oggetto, per la parte obbligazionaria, prevalentemente titoli di Stato o enti sovranazionali ed altri emittenti con rating investment grade e duration congruente con la durata residua del Fondo; per la parte azionaria prevalentemente OICR.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente nell' area EMU per la parte obbligazionaria e nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico per la parte azionaria.

Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera. Nella gestione si terrà conto dell' andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, di tipo azionario, obbligazionario e monetario, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente Regolamento.

L'investimento complessivo in OICR potrà anche assumere un carattere prevalente rispetto al patrimonio del Fondo.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle circolari ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1° marzo 2005.

i) Peso percentuale degli investimenti in strumenti finanziari e in OICR istituiti o gestiti da SGR e/o da società di gestione armonizzate del medesimo gruppo di appartenenza dell'impresa di assicurazione

- Strumenti finanziari: massimo 30%.
- OICR fino al 100%.

l) Sintetica descrizione dello stile gestionale adottato

La Società utilizza un modello di gestione volto a proteggere il valore del capitale, adeguando l'asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario / monetario ed azionario in funzione delle condizioni di mercato e della durata residua del Fondo.

m) Parametro di riferimento

Poiché l'obiettivo principale del Fondo è la protezione del capitale investito si ritiene che il benchmark non sia parametro di riferimento significativo per la valutazione gestionale del Fondo, ma si considererà la volatilità media annua attesa. Non risulta inoltre significativo l'utilizzo di un benchmark come parametro di valutazione poichè lo stile gestionale del Fondo è di tipo dinamico: l'asset allocation è continuamente adeguata in funzione della durata residua del Fondo Interno.

Si riporta di seguito la tabella descrittiva del profilo di rischio collegato alla durata del Fondo e alla volatilità media annua attesa a questa associata:

Durata residua del Fondo (in anni)	Volatilità media annua attesa (in %)	Profilo di rischio
1	da 0 a 1 escluso	Basso
2-14	da 1 a 8 escluso	Medio basso
15-25	da 8 a 15	Medio

La volatilità media annua attesa esprime il livello di rischio medio, previsto annualmente, insito nell'investimento; maggiore è questa grandezza, espressa percentualmente, più elevata è la connotazione speculativa con conseguente opportunità di profitto o rischio di perdita.

n) Destinazione dei proventi

Non sono previsti proventi da destinare ai clienti.

o) Modalità di valorizzazione delle quote

La Società determina settimanalmente il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno. Il giorno di valorizzazione è il giorno in riferimento al quale viene calcolato il valore complessivo netto dei Fondi Interni e conseguentemente il valore unitario della quota dei Fondi stessi.

Per i Fondi Interni di cui al presente contratto il giorno di valorizzazione è il giovedì di ciascuna settimana. Il valore complessivo netto dei Fondi Interni è la risultante della valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri a carico dei Fondi Interni di cui all'Art. 5 del Regolamento allegato alle Condizioni di Polizza.

Il valore unitario delle quote di ciascun Fondo Interno è determinato dalla Società dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, come sopra definito, per il numero delle quote riferite allo stesso Fondo Interno.

La Società delega la gestione finanziaria dei Fondi sopra descritti a Generali Asset Management S.g.R., Via Machiavelli n. 4 - 34132 Trieste.

La Società di revisione contabile dei Fondi Interni è Reconta Ernst & Young S.p.A., Via Torino n. 68 - 20123 Milano.

9. Crediti di imposta

Gli eventuali crediti di imposta vengono attribuiti al Fondo Interno al momento della maturazione e vengono liquidati cumulativamente a fine esercizio.

10. OICR

Le prestazioni non sono direttamente collegate ad uno o più OICR.

■ D. Informazioni su costi, sconti e regime fiscale

11. Costi

11.1. Costi gravanti direttamente sul Contraente

11.1.1. Costi gravanti sul premio

I costi a carico del Contraente per l'incasso dei premi (caricamenti) sono pari ad una percentuale di ciascun premio versato.

Il caricamento viene applicato su ogni premio versato ed è definito in funzione della **Classe di versamenti futuri** (importo totale dei premi futuri previsti) scelta al momento della sottoscrizione e del cumulo dei premi versati fino a quel momento, secondo la seguente tabella:

Cumulo dei premi versati	Versamenti futuri previsti						
	Fino a 100	Da 100 a 200	Da 200 a 500	Da 500 a 1.000	Da 1.000 a 2.000	Da 2.000 a 3.500	Oltre 3.500
	Classe 1	Classe 2	Classe 3	Classe 4	Classe 5	Classe 6	Classe 7
Fino a 50 esclusi	6,00%	5,00%	4,00%	3,00%	2,00%	1,50%	0,00%
Da 50 a 100 esclusi	5,50%	4,60%	3,60%	2,50%	1,75%	1,25%	0,00%
Da 100 a 250 esclusi	5,00%	4,20%	3,20%	2,00%	1,35%	1,00%	0,00%
Da 250 in poi	4,50%	3,85%	2,80%	1,70%	1,00%	0,75%	0,00%

N.B. I dati relativi agli importi sono espressi in migliaia di Euro

11.1.2. Costi per riscatto

Al controvalore delle quote assicurate, determinato in base alle tempistiche descritte al Punto 6, si applica una percentuale di riduzione determinata in funzione del tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento, come da seguente tabella:

Tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento	Percentuale di riduzione
Da 3 mesi a 1 anno escluso	6,50%
Da 1 a 2 anni esclusi	3,50%
Da 2 a 3 anni esclusi	2,75%
Da 3 a 4 anni esclusi	2,00%
Da 4 a 5 anni esclusi	1,25%
Da 5 anni in poi	0,00%

Tali percentuali valgono anche per gli eventuali versamenti aggiuntivi.

Per i riscatti parziali si utilizzano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto.

11.2. Costi gravanti sui Fondi Interni

Remunerazione dell'impresa di assicurazione

Per ciascun Fondo Interno i costi applicati sono:

Tipologia di costo	Ammontare del costo
Commissioni di gestione componente obbligazionaria	2,50%
<i>Di cui per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR</i>	2,00%
Costo garanzia caso morte	0,05%

Le **spese a carico di ciascun Fondo Interno** sono quindi rappresentate da:

- **commissioni di gestione** fissate nella misura del 2,50%, su base annua, per la parte del Fondo investita in titoli obbligazionari, di cui il 2,00% per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e l'amministrazione dei contratti.
- **costo per la garanzia del caso morte** pari allo 0,05% del patrimonio lordo del Fondo.

Remunerazione della SGR (relativa all'acquisto di OICR da parte del Fondo)

Su ciascun Fondo Interno gravano, in **via indiretta**, anche:

- a) **commissione di gestione** per le diverse linee di OICR del valore massimo del 1,90%;
- b) **commissione di over performance** del valore massimo del 2,00% della differenza tra l'incremento del valore della quota e la variazione dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR.

Altri costi

Si rinvia al Punto 28 della Nota Informativa per il Total Expenses Ratio (TER).

12. Misure e modalità di eventuali sconti

Non sono previsti sconti.

13. Regime fiscale

Non pignorabilità e non sequestrabilità

Ai sensi dell'art. 1923 c.c. le somme dovute dall'Assicuratore in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita non sono pignorabili né sequestrabili.

Diritto proprio del Beneficiario

Ai sensi dell'art. 1920 c.c. il Beneficiario acquista, per effetto della designazione, un diritto proprio ai vantaggi dell'assicurazione. Ciò significa, in particolare, che le somme corrisposte a seguito del decesso del Contraente non rientrano nell'asse ereditario.

13.1 Tassazione delle somme assicurate

Le somme corrisposte in dipendenza di assicurazioni sulla vita, in base alla legislazione in vigore alla redazione della presente nota:

a) **se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato sono esenti dall'IRPEF, dall'imposta delle successioni e dall'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati (art. 42 comma A del D.P.R. n. 917/86);

b) **se corrisposte in caso di vita dell'Assicurato:**

- **in forma di capitale sono soggette a un'imposta sostitutiva del 12,50%** applicata (secondo i criteri previsti dal D. Lgs 47/2000 e successive modificazioni) sulla differenza tra il capitale dovuto e l'ammontare dei premi pagati (art. 42 comma A del D.P.R. n. 917/86);

- **in forma di rendita vitalizia di opzione**, dapprima viene applicato al capitale il meccanismo di tassazione sopra descritto, dopodiché, nel periodo di erogazione della rendita, i redditi successivi derivanti dai rendimenti delle rendite vitalizie aventi finalità previdenziale* costituiscono reddito di capitale (art. 41, comma 1, lettera g-quinquies del D.P.R. n. 917/86) soggetto a un'imposta sostitutiva del 12,50% sulla differenza tra l'importo di ciascuna rata di rendita

e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari (art. 42, comma 4 ter del D.P.R. n. 917/86).

* Ai sensi dell'art. 47, comma 1 lett. h) del D.P.R. n. 917/86, sono rendite vitalizie aventi finalità previdenziale quelle derivanti da contratti di assicurazioni sulla vita stipulati con imprese autorizzate che non consentano il riscatto della rendita successivamente all'inizio dell'erogazione.

■ E. Altre informazioni sul contratto

14. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in quote

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della proposta e la data di decorrenza del contratto, **la Società, dietro restituzione del modulo di proposta e del certificato di morte, restituirà il premio versato.**

Premio unico

A fronte delle prestazioni del presente contratto, è dovuto un **premio unico**. Il premio unico versato non può essere inferiore a Euro 2.500,00, mentre non è previsto un importo massimo.

Ciascun premio potrà essere versato, alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato nel modulo di proposta):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito su c/c;
- bonifico da disinvestimento.

Ogni premio versato dal Contraente nel corso della durata contrattuale viene investito, al netto dei caricamenti, nel Fondo Interno BG costituito nell'anno in cui ha luogo il versamento e la cui scadenza coincide con il termine del periodo di durata del contratto.

Il numero di quote assicurate si ottiene dividendo il premio destinato all'investimento per il valore unitario della quota del corrispondente Fondo Interno, determinato secondo le modalità riportate al Punto 6.

15. Lettera di conferma di investimento del premio

La Società provvede a comunicare al Contraente entro 10 giorni dalla data di valorizzazione delle quote:

- **per la sottoscrizione**, l'ammontare del premio di perfezionamento lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza del contratto, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione, attraverso il documento di Polizza;

Diritto di riscatto totale e parziale

- **per il versamento aggiuntivo**, l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, il numero delle quote attribuite, il loro valore unitario, nonché la data di valorizzazione, attraverso un'appendice da allegare al documento di Polizza.

16. Riscatto

È possibile esercitare il **diritto di riscatto totale** dopo 3 mesi dalla decorrenza mentre il **riscatto parziale** è possibile dopo un anno dalla decorrenza stessa.

Il valore di riscatto è pari al controvalore delle quote assicurate ottenuto moltiplicando il numero delle quote assicurate stesse per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento (vedi Punto 6). A tale controvalore si deve poi applicare l'eventuale percentuale di penalizzazione, come descritta al Punto 11.1.2

Qualora il Contraente volesse ottenere informazioni relativamente al valore di riscatto, può rivolgersi al **Servizio Clienti** della Società:

La Venezia Assicurazioni
Servizio Clienti
Via Ferretto, 1 - 31021 Mogliano Veneto (TV)
Telefono: 041 5939614
Fax: 041 5939720
E-mail: lavenezia@laveneziaassicurazioni.it

17. Operazioni di switch

Non è data facoltà al Contraente di effettuare operazioni di switch.

18. Revoca della proposta

Nella fase che precede la conclusione del contratto, una volta sottoscritta la proposta di assicurazione, il Contraente può revocarla facendone venir meno ogni effetto.

La revoca della proposta deve essere comunicata mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La comunicazione deve allegare la proposta sottoscritta ed eventualmente indicare gli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare: in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare; la revoca ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il premio versato.

19. Diritto di recesso

Successivamente alla conclusione del contratto, il Contraente può farne venir meno gli effetti esercitando il diritto di recesso.

La comunicazione di **recesso deve essere effettuata entro trenta giorni dal momento in cui il Contraente è informato**, generalmente mediante consegna del documento di polizza, che il contratto è concluso; deve avvenire mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV).

La comunicazione di recesso deve allegare il documento di Polizza e le eventuali appendici ed eventualmente indicare gli estremi del conto corrente su cui conferire l'importo da liquidare; in assenza di tale dato verrà inviato al Contraente un assegno circolare; **il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale.** L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione la Società rimborsa al Contraente il controvalore delle quote assicurate (al netto del Bonus iniziale) al giorno di riferimento (Punto 6), maggiorato dei caricamenti applicati.

Per il calcolo del valore rimborsabile la Società tiene conto dell'andamento del valore delle quote assicurate; **al Contraente spetta il controvalore delle quote sia in caso di incremento che di decremento delle stesse.**

20. Documentazione da consegnare alla Società per la liquidazione delle prestazioni

Per quanto concerne le modalità di inoltro delle richieste di liquidazione, diverse dalla revoca, per la quale si veda quanto riportato al Punto 18, si rinvia all'Art. 12 delle Condizioni di Polizza.

I pagamenti, dovuti dalla Società a qualsiasi titolo in esecuzione del contratto, vengono effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa da allegare alla relativa richiesta.

Si precisa che i diritti derivanti da un contratto di assicurazione cadono in prescrizione dopo un anno dal momento in cui possono essere fatti valere (art. 2952 c.c.).

21. Legge applicabile al contratto

Al contratto si applica la legge italiana. Le parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevarranno le norme imperative di diritto italiano.

22. Lingua in cui è redatto il contratto

Il contratto e ogni documento ad esso allegato viene redatto in lingua italiana. Le parti possono tuttavia pattuire una diversa lingua di redazione ed in tal caso sarà la Società a proporre quella da utilizzare.

23. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Società:

La Venezia Assicurazioni S.p.A.

Area Commerciale

Via Ferretto, 1 31021 Mogliano Veneto (TV)

Fax 041 5939797

gestionereclami@laveneziaassicurazioni.it

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque

giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale n. 21, 00187 Roma, telefono 06.42.133.1., corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.

24. Ulteriore informativa disponibile per il Contraente

La Società si impegna a consegnare in fase precontrattuale su richiesta del Contraente, l'ultimo rendiconto della gestione del fondo e ad indicare la disponibilità sul sito Internet della Compagnia.

25. Informativa in corso di contratto

La Venezia Assicurazioni S.p.A. si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni contenute in Nota Informativa o nel Regolamento del Fondo intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

La Società esprime l'impegno a trasmettere, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare, l'estratto conto annuale della posizione assicurativa, unitamente all'aggiornamento dei dati storici di cui alla successiva Sezione F e alla Sezione 6 della Scheda Sintetica, contenente le seguenti informazioni minimali:

- a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell'anno precedente, numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell'anno precedente;
- b) dettaglio dei premi versati, di quelli investiti, del numero e del controvalore delle quote assegnate nell'anno di riferimento;
- c) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle assegnate a seguito di operazioni di anticipazione o proroga della durata contrattuale;
- d) numero delle quote eventualmente trattenute nell'anno di riferimento per il premio relativo alle coperture di puro rischio;
- e) numero e controvalore delle quote rimborsate a seguito di riscatto parziale nell'anno di riferimento;
- f) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell'anno di riferimento.

La Società si impegna a dare comunicazione per iscritto al Contraente qualora in corso di contratto il controvalore delle quote complessivamente detenute si sia ridotto di oltre il 30% rispetto all'ammontare complessivo dei premi investiti, tenuto conto di eventuali riscatti, e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%. La comunicazione deve essere effettuata entro dieci giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l'evento.

■ F. Dati storici sul Fondo

26. Dati storici di rendimento

Non è possibile rappresentare il rendimento storico realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni dai Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni assicurative, in quanto tali Fondi sono di nuova costituzione.

Sarà cura de La Venezia Assicurazioni (come indicato dall'Art. 14 della Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005) comunicare tali dati unitamente all'estratto conto annuale.

Riportiamo tuttavia, a titolo meramente informativo, la performance realizzata dai Fondi BG costituiti a luglio 2005; tale performance si riferisce al periodo luglio 2005-dicembre 2005.

Fondo Interno	Rendimento (luglio 2005-dicembre 2005)
BG 2005-2015	2,06%
BG 2005-2020	4,76%
BG 2005-2025	6,30%
BG 2005-2030	6,98%

27. Dati storici di rischio

Allo stesso modo del Punto 26, non è possibile riportare, per l'ultimo anno, il confronto tra la volatilità dichiarata ex ante e quella rilevata ex post secondo le indicazioni di cui alle sezioni di confronto dell'allegato II al rendiconto annuale dei Fondi Interni (Circolare ISVAP n. 474/2002).

Sarà cura de La Venezia Assicurazioni (come indicato dall'Art. 14 della Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005) comunicare tali dati unitamente all'estratto conto annuale.

28. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondi Interni

Non è possibile riportare il rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell'ultimo triennio, fra il totale dei costi posti a carico del Fondi Interni ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso, in quanto tali Fondi sono di nuova costituzione.

Sarà cura de La Venezia Assicurazioni (come indicato dall'Art. 14 della Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005) comunicare tali dati unitamente all'estratto conto annuale.

29. Turnover di portafoglio del fondo

Non è possibile indicare il tasso di movimentazione del portafoglio dei Fondi (c.d. turnover) per ciascun anno solare dell'ultimo triennio, in quanto tali Fondi sono di nuova costituzione.

Sarà cura de La Venezia Assicurazioni (come indicato dall'Art. 14 della Circolare ISVAP n. 551/D del 1° marzo 2005) comunicare tali dati unitamente all'estratto conto annuale.

La Venezia Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Il rappresentante legale

Dott. Raffaele Agrusti



Condizioni di Polizza

Premessa

Il presente contratto è disciplinato esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni, di cui la premessa e l'allegato fanno parte integrante e sostanziale;
- da quanto indicato nel documento di Polizza ed eventuali Appendici;
- dalle disposizioni legislative in materia.

Art. 1 - Prestazioni assicurate

BG New Protection è un'assicurazione mista combinata a premio unico.

La Società riconosce un **Bonus iniziale pari al 1,50%** delle quote assicurate derivanti dal premio versato alla sottoscrizione del contratto (Art. 9).

In caso di vita dell'Assicurato al termine della durata contrattuale, la Società corrisponde ai Beneficiari designati la somma dei controvalori delle quote assicurate in Euro di ciascun Fondo Interno. Il controvalore delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno si ottiene moltiplicando il numero delle quote assicurate stesse per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento, che coincide con il giorno di valorizzazione fissato il 31 dicembre del relativo anno di scadenza.

In caso di morte dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, la Società si impegna a corrispondere ai Beneficiari designati la somma dei controvalori delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno. Il controvalore delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno si ottiene moltiplicando il numero delle quote assicurate stesse per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento, che coincide con il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali.

La Società garantisce, qualora non siano stati effettuati riscatti parziali, un capitale minimo pari ai premi versati fino alla data del decesso; nel caso in cui la differenza, tra tale capitale minimo ed il controvalore delle quote assicurate, sia positiva, l'in-

tegrazione a carico della Società non potrà comunque risultare superiore a:

- Euro 75.000,00 quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote assicurate alla data del decesso sia uguale o superiore a Euro 100.000,00;
- Euro 50.000,00 quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote assicurate alla data del decesso sia uguale o superiore a Euro 50.000,00 ma inferiore a Euro 100.000,00;
- Euro 30.000,00 quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote assicurate alla data del decesso sia uguale o superiore a Euro 25.000,00 ma inferiore a Euro 50.000,00;
- Euro 15.000,00 quando il totale dei premi versati corrispondenti alle quote assicurate alla data del decesso sia inferiore a Euro 25.000,00.

Dalla prestazione in caso di morte vengono esclusi alcuni eventi elencati all'Art. 6 delle presenti Condizioni; dal medesimo articolo è previsto anche un periodo di carenza di sei mesi dalla data di decorrenza del contratto. In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a) dell'Art. 6 delle presenti Condizioni, per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società paga il solo controvalore delle quote assicurate.

Art. 2 - Durata del contratto

La durata va dalla data di decorrenza del contratto al 31 dicembre dell'anno prescelto dal Contraente come termine del contratto stesso.

Tale durata, trascurando le frazioni di anno, non potrà risultare inferiore a 10 anni né superiore a 25 anni.

Art. 3 - Età dell'Assicurato

L'età dell'Assicurato va da un minimo di 0 anni, al momento della sottoscrizione, fino ad un massimo di 90 al termine del periodo di durata contrattuale.

Art. 4 - Riscatto

È possibile esercitare il diritto di riscatto totale dopo 3 mesi dalla decorrenza mentre il riscatto parziale è possibile dopo 1 anno dalla decorrenza stessa.

Determinazione del valore di riscatto

Al controvalore delle quote assicurate, determinato in base alle tempistiche descritte all'Art. 10, si applica una percentuale di riduzione determinata in funzione del tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento, come da seguente tabella:

Tempo trascorso dal giorno di riferimento del versamento	Percentuale di riduzione
Da 3 mesi a 1 anno escluso	6,50%
Da 1 a 2 anni esclusi	3,50%
Da 2 a 3 anni esclusi	2,75%
Da 3 a 4 anni esclusi	2,00%
Da 4 a 5 anni esclusi	1,25%
Da 5 anni in poi	0,00%

Tali percentuali valgono anche per gli eventuali versamenti aggiuntivi.

Per i riscatti parziali si utilizzano le stesse percentuali di riduzione previste per il riscatto.

Art. 5 - Opzioni

Variazioni del termine della durata contrattuale

È possibile, trascorsi 6 mesi dalla decorrenza del contratto, richiedere, 2 volte l'anno, l'anticipazione o la proroga del termine della durata contrattuale, **a patto che la durata residua sia compresa tra 5 e 25 anni e sia compatibile con l'esistenza di un Fondo Interno di pari durata.**

Se la richiesta perviene alla Società entro il 30 maggio, la data di effetto della variazione è posta al 15 luglio dello stesso anno; se la richiesta perviene entro il 30 novembre, la data di effetto della variazione è posta al 15 gennaio dell'anno successivo.

L'operazione di variazione comporta:

- **la determinazione** del controvalore delle quote assicurate di ciascun Fondo Interno, pari al prodotto tra il numero delle quote assicurate stesse e il valore unitario della quota nel giorno di riferimento determinato il giovedì coincidente o immediatamente successivo alla data di effetto della variazione;

- **il trasferimento** della somma dei controvalori di cui sopra, alla data di effetto della variazione, nel Fondo Interno BG costituito nello stesso anno della data di effetto della variazione stessa ed avente scadenza al 31 dicembre dell'anno in cui termina il nuovo periodo di durata contrattuale;

- **la conversione**, nello stesso giorno di riferimento, dell'importo di cui al punto precedente in quote assicurate nel Fondo Interno BG di destinazione, in base al valore unitario della quota di quest'ultimo.

Dal controvalore delle quote oggetto di trasferimento la Società trattiene Euro 50,00 per oneri amministrativi.

Nessuna modifica viene apportata al capitale minimo liquidabile in caso di decesso dell'Assicurato entro il termine del nuovo periodo di durata contrattuale.

Conversione in rendita del capitale liquidabile al termine del periodo di durata contrattuale

Il Contraente ha facoltà di richiedere, entro il termine della durata contrattuale, che il controvalore delle quote assicurate in caso di sopravvivenza dell'Assicurato al termine della durata contrattuale stessa, venga convertito in una delle seguenti rendite di opzione:

- **rendita immediata vitalizia** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento di una rendita vitalizia fino a che l'Assicurato è in vita;

- **rendita immediata vitalizia reversibile** che prevede il pagamento di una rendita vitalizia finché i due Assicurati designati saranno in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché sarà in vita l'Assicurato superstite;

- **rendita immediata certa** sulla testa dell'Assicurato che prevede il pagamento di una rendita certa, per un numero di anni necessario affinché la somma delle rendite (o rate di rendita) erogate sia uguale in valore assoluto al capitale maturato alla scadenza contrattuale, e successivamente vitalizia, nel caso in cui l'Assicurato sia in vita.

Le rendite di opzione sopra riportate sono pagabili in rate posticipate e non sono riscattabili nel periodo di erogazione; saranno determinate nel loro ammontare e nelle loro modalità di rivalutazione alle condizioni, adottate dalla Società e comunicate all'ISVAP, in vigore alla data di esercizio dell'opzione.

La Società si impegna a fornire per iscritto all'avente diritto - entro sessanta giorni prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione - una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, evidenziando i relativi costi e condizioni economiche ove non prefissate nelle Condizioni di Polizza.

Il Contraente avrà comunque la facoltà di non accettare le modalità propostegli, revocando così la richiesta.

Art. 6 - Rischio di morte e carenze

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato.

È esclusa dall'assicurazione la morte causata da:

- a) attività dolosa del Contraente o del Beneficiario;
- b) partecipazione dell'Assicurato a delitti dolosi;
- c) partecipazione attiva dell'Assicurato ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata, guerra civile, atti di terrorismo, disordine civile, tumulto popolare o qualsiasi operazione militare; la copertura si intende esclusa anche se l'Assicurato non ha preso parte attiva ad atti di guerra, dichiarata o non dichiarata o di guerra civile ed il decesso avvenga dopo 14 giorni dall'inizio delle ostilità se ed in quanto l'Assicurato si trovasse già nel territorio di accadimento; l'arrivo dell'Assicurato in un paese estero in una situazione di guerra o similari come sopra indicato comporta l'esclusione totale della copertura per qualsiasi causa;
- d) eventi causati da armi nucleari, dalla trasmutazione del nucleo dell'atomo e dalle radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o esposizione a radiazioni ionizzanti;
- e) guida di veicoli e natanti a motore per i quali l'Assicurato non sia regolarmente abilitato a norma delle disposizioni in vigore; è tuttavia inclusa la copertura in caso di possesso di patente scaduta da non più di sei mesi; uso e guida di mezzi subacquei;
- f) incidente di volo, se l'Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo; in ogni caso è esclusa la morte causata da incidente di volo se l'Assicurato viaggia in qualità di membro dell'equipaggio;

g) suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione o, trascorso questo periodo, nei primi dodici mesi dell'eventuale riattivazione del contratto;

h) infortuni e/o malattie dovuti/correlati a stato di ubriachezza, nonché quelli conseguenti all'uso non terapeutico di stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope e simili.

Viene inoltre escluso dalla garanzia il decesso avvenuto nei primi sei mesi dalla data di decorrenza della polizza (**Carenza**) per cause diverse da:

- infortunio, esclusa ogni concausa, avvenuto dopo la data di decorrenza, ove per infortunio si intende un evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili e tali che siano la causa diretta esclusiva e provata della morte (salvo quanto precedentemente disposto);

- una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la data di decorrenza: tifo, paratifo, differite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebro spinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post vaccinica e shock anafilattico (malattia non infettiva).

In questi casi, ad eccezione di quello indicato alla lettera a), per il quale non è prevista alcuna prestazione, la Società paga il solo controvalore delle quote assicurate.

Art. 7 - Versamento del premio

Il contratto prevede la sottoscrizione nella forma a premio unico.

Il premio è corrisposto dal Contraente in unica soluzione di importo minimo pari a Euro 2.500,00 mentre non è previsto un importo massimo.

Il primo premio e i versamenti aggiuntivi potranno essere versati, alla Società o ad un Promotore Finanziario di Banca Generali, con le seguenti modalità (come indicato in proposta):

- assegno bancario;
- assegno circolare;
- bonifico bancario;
- addebito sul c/c;
- bonifico da disinvestimento.

Art. 8 - Versamenti aggiuntivi

Il Contraente, purché siano trascorsi almeno 3 mesi dalla decorrenza del contratto, può effettuare dei versamenti aggiuntivi di importo minimo pari a Euro 1.000,00 (non è previsto un limite massimo) per incrementare le prestazioni derivanti dal

contratto stesso.

Ogni eventuale versamento aggiuntivo confluirà nel Fondo Interno costituito nell'anno in cui ha luogo il versamento e la cui scadenza coincide con il termine della durata contrattuale.

Le prestazioni derivanti dal versamento aggiuntivo sono riscattabili con gli stessi tempi e le stesse modalità previste dall'Art. 4.

Art. 9 - Determinazione del numero di quote assicurate

Il premio complessivo versato, al netto dei caricamenti (premio investito), diviso per il valore unitario della quota nel giorno di riferimento, definito all'Art. 10, relativo alla sottoscrizione del contratto, determina il numero di quote assicurate.

Il numero di quote assicurate viene arrotondato alla terza cifra decimale.

Art. 10 - Giorno di riferimento, valore della quota e controvalore della quota

Il giorno di valorizzazione è il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso. Per i Fondi Interni di cui al presente contratto il giorno di valorizzazione è il giovedì di ciascuna settimana; solo per la determinazione del capitale a scadenza del contratto verrà utilizzato come giorno di valorizzazione quello corrispondente al 31 dicembre del relativo anno di scadenza.

“Il giorno di riferimento” coincide con il giorno di valorizzazione ed è individuato nel seguente modo a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento:

- sottoscrizione del contratto e versamento aggiuntivo:

Modalità di pagamento	Giorno di riferimento
Assegno bancario o circolare o addebito del c/c presso Banca Generali	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione o di versamento
Bonifico da banca o da disinvestimento fondi/polizza	Il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di sottoscrizione della proposta o del versamento aggiuntivo nel caso in cui l'incasso (a tal proposito farà fede la data contabile del movimento sul c/c della Società) sia avvenuto entro la prima settimana successiva alla sottoscrizione, altrimenti il giorno di valorizzazione della settimana successiva all'incasso

- recesso dal contratto: il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

- riscatto: il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

- **sinistro:** il giorno di valorizzazione della seconda settimana successiva alla data di ricezione della richiesta, comprensiva del certificato di morte, da parte della Società o del Promotore Finanziario di Banca Generali;

- **scadenza del contratto:** il giorno di valorizzazione è fissato il 31 dicembre.

Art. 11 - Conclusione, efficacia del contratto e diritto di recesso

La conclusione del contratto si considera avvenuta nel momento in cui la Società abbia rilasciato al Contraente il documento di Polizza o gli abbia altrimenti inviato per iscritto la comunicazione del proprio assenso.

La Società darà prontamente avviso al Contraente dell'iniziata esecuzione del contratto mediante invio entro 10 giorni del documento di Polizza o altro tipo di comunicazione scritta.

Il contratto, altresì, entra in vigore, a condizione che sia stato effettuato il versamento del premio, alle ore 24 del giorno di decorrenza, indicato nel documento di Polizza, qualora questo sia successivo a quello di conclusione.

Nel caso in cui si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione della proposta e la data di decorrenza del contratto, la Società, dietro restituzione del modulo di proposta e del certificato di morte, restituirà il premio versato.

Il Contraente può recedere dal contratto entro il trentesimo giorno successivo da quando ha avuto conoscenza della sua conclusione mediante lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società in via Ferretto n. 1, 31021 Mogliano Veneto (TV), allegando, se già ricevute, il documento di Polizza con le eventuali appendici.

Il recesso ha effetto dal momento di invio della comunicazione quale risulta dal timbro postale. L'esercizio del diritto di recesso fa venir meno, da tale momento, ogni obbligo in capo sia al Contraente che alla Società.

Entro trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni la Società rimborsa al Contraente il controvalore delle quote assicurate (al netto del Bonus iniziale) al giorno di riferimento (definito all'Art. 10), maggiorato dei caricamenti applicati.

Per il calcolo del valore rimborsabile la Società tiene conto dell'andamento del valore delle quote assicurate; al Contraente spetta il controvalore delle quote assicurate sia in caso di incremento che di decremento delle stesse.

Art. 12 - Pagamenti della Società

Per tutti i pagamenti deve essere consegnato il **documento di Polizza** e le **eventuali appendici**, oppure l'apposita dichiarazione di smarrimento (**tranne nel caso di riscatto parziale**), e, se del caso, i documenti necessari ad individuare gli aventi diritto; ad ogni richiesta devono essere allegate le **coordinate bancarie** su cui effettuare il bonifico: nel caso in cui non vengano indicate tali coordinate la Società si riserva di richiedere la compilazione di una particolare modulistica per la liquidazione con assegno circolare.

Oltre alla documentazione richiesta, si riporta di seguito la documentazione necessaria nei singoli casi di liquidazione:

1) *Scadenza*

Prima della scadenza contrattuale la Società invierà al Contraente un avviso di scadenza con il quale egli potrà scegliere il tipo di prestazione che desidera gli venga liquidata.

Per la liquidazione del capitale sono necessari:

- certificato di esistenza in vita dell'Assicurato emesso dal Comune di residenza successivamente alla scadenza del contratto;
- dichiarazione, allegata all'avviso di scadenza, di accettazione del capitale sottoscritta dal Beneficiario e dal Contraente (se diverso dal Beneficiario);
- copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Beneficiario o compilazione dell'apposita parte riguardante il documento d'identità riportata nella dichiarazione di cui sopra.

Per la liquidazione della rendita di opzione sono necessari:

- dichiarazione, allegata all'avviso di scadenza, di accettazione della rendita sottoscritta dal Beneficiario e dal Contraente (se diverso dal Beneficiario);
- previa richiesta scritta della Società, inoltro ricorrente di certificati di esistenza in vita dell'Assicurato emessi dal Comune di residenza.

2) *Decesso dell'Assicurato*

Sono necessari, in originale o in copia conforme all'originale:

- il certificato di morte;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da produrre presso il Comune di residenza, da cui dovrà risultare se l'Assicurato ha lasciato testamento o meno:
 - in presenza di testamento: allegare una copia autenticata dell'ultimo testamento ritenuto valido e non impugnato, per semplice visione;
 - in assenza di testamento: indicare gli eredi legittimi lasciati dal de-cuius;
- indicazione della causa del decesso dell'Assicurato.

Inoltre, se il contratto si trova in periodo di carenza, si deve allegare, nei diversi casi:

- decesso per cause naturali: relazione del medico, redatta, su apposito modello da noi predisposto, dal medico curante dell'Assicurato, nella forma più dettagliata ed esauriente possibile, a spese degli interessati;
- decesso per evento accidentale: copia del verbale dell'Autorità che ha effettuato la perizia dell'eventuale incidente.

3) *Recesso*

La comunicazione di recesso deve essere inviata a mezzo lettera raccomandata alla Direzione della Società.

4) *Riscatto*

Copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente oppure firma del Promotore Finanziario di Banca Generali (comprensiva del codice identificativo) apposta sulla richiesta di riscatto.

5) *Riscatto parziale*

Copia fronte/retro di un documento d'identità valido del Contraente oppure firma del Promotore finanziario di Banca Generali (comprensiva del codice identificativo) apposta sulla richiesta di riscatto.

La richiesta di riscatto parziale deve riportare l'importo che si desidera riscattare.

NOTA BENE

a) La presenza di uno o più Beneficiari minorenni o incapaci, implica per il Contraente l'obbligo di fornire alla Società la dichiarazione del Giudice Tutelare che indichi la persona autorizzata ad incassare l'importo di pertinenza.

b) Nel caso in cui il Beneficiario sia diverso dal Contraente e dall'Assicurato, o venga individuato un nuovo Assicurato per la prestazione di rendita, questi dovrà sottoscrivere ed inviare alla Compagnia l'apposito modulo "trattamento dati personali comuni e sensibili (privacy)" e fornire i dati necessari all' Antiriciclaggio.

c) Per casi particolari la Società può richiedere agli interessati ulteriore documentazione in considerazione di specifiche esigenze istruttorie.

La Società esegue i pagamenti entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine sono dovuti a favore dei Beneficiari gli interessi moratori, a partire dal termine stesso.

Ogni pagamento viene effettuato dalla Direzione della Società.

Art. 13 - Beneficiari

Il Contraente designa i Beneficiari e può, in qualsiasi momento, revocare o modificare tale designazione.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed i Beneficiari abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, i Beneficiari abbiano comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di riscatto, prestito, recesso, pegno e vincolo richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Società o fatte per testamento.

Art. 14 - Dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato

Le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete.

La loro inesattezza o incompletezza può comportare il diritto della Società di rifiutare la corresponsione integrale o parziale delle prestazioni assicurate.

Art. 15 - Prestiti

La presente tariffa non prevede la concessione di prestiti.

Art. 16 - Cessione, pegno e vincolo

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.

Tali atti diventano efficaci solo quando la Società ne faccia annotazione sul Documento di Polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di recesso e riscatto richiedono l'assenso scritto del creditore o vincolatario.

Art. 17 - Imposte e tasse

Imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

Art. 18 - Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro Competente è quello di residenza o di domicilio del Contraente, o del Beneficiario, o dei loro aventi diritto.

Allegato 1

Regolamento dei Fondi Interni

Art. 1 - Aspetti generali

Al fine di adempiere agli obblighi assunti nei confronti del Contraente in base alle Condizioni di Polizza, la Compagnia ha costituito dei Fondi Interni, ciascuno suddiviso in quote, ai quali collegare direttamente, ai sensi dell'Art. 30 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 174, le prestazioni del contratto.

Ciascun Fondo Interno è contraddistinto dalla sigla BG, seguita dall'indicazione dell'anno di costituzione e di scadenza. Ogni Fondo Interno ha pertanto durata specifica.

Ciascun Fondo Interno è suddiviso in quote, tutte di uguale valore e diritti.

Art. 2 - Obiettivo dei Fondi Interni

Lo scopo della gestione di ciascun Fondo Interno è di realizzare l'incremento di valore delle somme che vi affluiscono compatibilmente con l'obiettivo di protezione del capitale investito.

Poiché l'obiettivo principale del Fondo è la protezione del capitale investito si ritiene che il benchmark non sia parametro di riferimento significativo per la valutazione gestionale di ciascun Fondo, ma si considererà la volatilità media annua attesa.

Durata residua del Fondo (in anni)	Volatilità media annua attesa (in %)	Profilo di rischio
1	da 0 a 1 escluso	Basso
2-14	da 1 a 8 escluso	Medio basso
15-25	da 8 a 15	Medio

Il profilo di rischio associato a ciascun Fondo Interno è variabile a seconda della durata del Fondo stesso: maggiore è la durata, maggiore il profilo di rischio, come evidenziato nella tabella sopra riportata.

Art. 3 - Caratteristiche dei Fondi Interni

Gli investimenti delle risorse affluite ai Fondi Interni rientrano nelle categorie di attività previste dalla Sezione 3 della Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 per la copertura delle riserve tecniche relative ai contratti di assicurazione sulla vita di cui all'Art. 30, comma I, D.Lgs. 17 marzo 1995, n.174.

La Società utilizza un modello di gestione volto a proteggere il valore del capitale, adeguando l'asset allocation tra investimenti di tipo obbligazionario / monetario ed azionario in funzione delle Condizioni di mercato e della durata residua del Fondo.

Il Fondo pertanto appartiene alla categoria dei fondi flessibili.

Gli investimenti sono effettuati secondo quanto stabilito dalla Circolare ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 alla Sezione 3, dalla Circolare ISVAP 551/D del 1°

marzo 2005 nella Parte III e dalle successive modifiche ed integrazioni.

Gli investimenti sono effettuati prevalentemente nell' area EMU per la parte obbligazionaria e nei mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti, delle aree Europa, USA e Pacifico per la parte azionaria. Il Fondo potrà inoltre investire in titoli di Società dei sopra citati Paesi anche se quotati in altri mercati ufficiali o regolamentati, riconosciuti, regolarmente funzionanti ed aperti al pubblico.

Gli investimenti vengono pertanto effettuati sia in strumenti finanziari denominati in Euro, sia in valuta estera. Nella gestione si terrà conto dell' andamento dei mercati valutari, eventualmente utilizzando operazioni di copertura del rischio di cambio.

Gli investimenti hanno ad oggetto, per la parte obbligazionaria, prevalentemente titoli di Stato o enti sovranazionali ed altri emittenti con rating investment grade e duration congruente con la durata residua del Fondo; per la parte azionaria prevalentemente OICR.

La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

Potranno essere utilizzati OICR armonizzati e non armonizzati, nei limiti previsti dalla normativa, di tipo azionario, obbligazionario e monetario, il cui patrimonio sia gestito coerentemente al presente Regolamento.

L'investimento complessivo in OICR potrà anche assumere un carattere prevalente rispetto al patrimonio del Fondo.

La Società si riserva di investire anche in strumenti finanziari di tipo derivato, non a scopo speculativo, con la finalità di ridurre il rischio di investimento o di pervenire ad una gestione efficace del portafoglio, secondo quanto stabilito nelle Circolari ISVAP 474/D del 21 febbraio 2002 e 551/D del 1° marzo 2005.

La Società ha la facoltà di investire in parti di OICR promossi o gestiti da imprese appartenenti al Gruppo Generali o in altri strumenti finanziari emessi da società appartenenti a tale Gruppo. La Società si riserva la facoltà di mantenere una parte degli attivi in disponibilità liquide.

La Società si riserva la facoltà di affidare l'attività di asset allocation e le scelte di investimento ad intermediari abilitati a prestare servizi di gestione di patrimoni, anche appartenenti al Gruppo Generali, nell'ambito del quadro dei criteri di allocazione del patrimonio predefiniti dalla Compagnia e comunque conformi al presente Regolamento. Tali deleghe non implicano comunque alcun esonero e limitazione delle responsabilità della Società nei confronti degli assicurati. La Società esercita un costante controllo sulle operazioni eseguite da tali intermediari.

Art. 4 - Valutazione del patrimonio dei Fondi Interni e calcolo del valore della quota

Il valore complessivo netto di ciascun Fondo Interno risulta dalla valorizzazione delle attività che vi sono conferite, al netto di eventuali passività, tenuto conto delle spese e degli oneri di cui all'Art. 5 del presente Regolamento, con riferimento al giorno di valorizzazione.

Le attività sono composte da:

- tutti gli strumenti finanziari assegnati al Fondo per data operazione;
- la posizione netta di liquidità derivante dal saldo liquido del conto corrente di gestione al giorno di valorizzazione e dalla liquidità impegnata per le operazioni da regolare;
- altre attività tra cui:
 - il dividendo lordo deliberato e messo in pagamento ma non ancora incassato;
 - tutti gli interessi lordi maturati e non ancora percepiti;
 - gli eventuali crediti di imposta maturati, che verranno cumulati ed eventualmente liquidati a fine esercizio.

Tra le passività rientrano, tra l'altro, le seguenti spese non ancora liquidate:

- interessi passivi sui depositi bancari oggetto di investimento del Fondo;
- commissioni di gestione;
- spese di revisione della contabilità e del rendiconto del Fondo;
- oneri fiscali di pertinenza del Fondo;
- altri costi di diretta pertinenza del Fondo.

Il valore delle attività viene determinato come segue:

- il valore dei contanti, dei depositi, dei titoli a vista, dei dividendi ed interessi scaduti e non incassati al valore nominale;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari ammessi a quotazione e trattati su di un mercato regolamentato, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base della quotazione ufficiale del giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- la valorizzazione degli strumenti finanziari non trattati su mercati ufficiali, compresi i pronti contro termine, avviene sulla base di una stima prudente del loro valore di realizzo al giorno di valorizzazione;
- le parti di OICR sono valutate al loro valore ufficiale riferito al giorno di valorizzazione o, in sua mancanza, sulla base dell'ultima quotazione ufficiale precedente;
- le attività denominate in valute diverse da quella di denominazione dei Fondi Interni sono convertite in quest'ultima valuta sulla base dei tassi di cambio correnti alla data di riferimento della valutazione.

Gli interessi, i dividendi e le plusvalenze realizzate sono aggiunti al patrimonio del Fondo Interno.

Il valore delle passività viene determinato come segue:

- la valorizzazione dei pronti contro termine avviene sulla base dei medesimi criteri utilizzati per la valutazione dei corrispondenti strumenti finanziari;
- la valorizzazione delle altre passività al valore nominale.

Le passività sono valutate al valore nominale.

Tutti i Fondi sono ad accumulazione e quindi l'incremento del valore delle quote di ciascun Fondo Interno non viene distribuito.

La valorizzazione della quota avviene settimanalmente, il giovedì.

Il valore unitario di ogni singola quota di ciascun Fondo Interno è pari al valore netto complessivo del Fondo diviso per il numero di quote in circolazione entrambi relativi al giorno di valorizzazione. Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno, per le prime tre settimane di operatività, viene stabilito in 10,00 Euro.

La Compagnia può sospendere la determinazione del valore unitario delle quote del Fondo Interno per cause di forza maggiore ed in particolare nel caso di interruzione temporanea dell'attività di una Borsa Valori o di un mercato regolamentato le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno viene pubblicato entro il secondo giorno lavorativo successivo a quello di calcolo su lSole24Ore e sul sito Internet della Società www.laveneziaassicurazioni.it.

Art. 5 - Spese a carico dei Fondi Interni

Le spese a carico di ciascun Fondo Interno sono rappresentate da:

- commissioni di gestione fissate nella misura del 2,50%, su base annua, per la parte del Fondo investita in titoli obbligazionari, di cui il 2,00% per il servizio prestato per l'asset allocation degli OICR collegati e l'amministrazione dei contratti;
- commissione di gestione per le diverse linee di OICR del valore massimo del 1,90%;
- commissione di overperformance del valore massimo del 2,00% della differenza tra l'incremento del valore della quota e la variazione dell'indice di riferimento dell'OICR, indicato sul regolamento dello stesso OICR;
- costo per la garanzia del caso morte pari allo 0,05% del patrimonio lordo del Fondo;
- gli eventuali oneri di intermediazione inerenti la compravendita dei valori oggetto di investimento;
- le spese inerenti le attività di revisione e rendicontazione dei Fondi Interni;
- le spese bancarie inerenti le operazioni sulle disponibilità dei Fondi Interni;
- le spese inerenti la pubblicazione del valore della quota dei Fondi Interni;
- imposte e tasse previste dalle normative vigenti.

Sono a carico della Società tutte le spese non espressamente indicate nel presente articolo.

Le commissioni di gestione sono calcolate in pro-rata ad ogni valorizzazione. Le commissioni maturate vengono dedotte dalle disponibilità del Fondo Interno ai fini della determinazione del valore complessivo netto.

Art. 6 - Liquidazione anticipata dei Fondi Interni

La Società, nell'interesse del Contraente e previa comunicazione allo stesso, si riserva il diritto di liquidare uno o più Fondi Interni in anticipo rispetto alla loro data di scadenza. Tale facoltà potrà essere esercitata qualora il patrimonio/gli investimenti del Fondo risultasse non sufficiente per garantire un'ottimizzazione del risultato dello stesso Fondo. In tal caso, con effetto 31 dicembre dello stesso anno, il valore delle attività del Fondo Interno in liquidazione viene trasferito ad un altro Fondo Interno avente la stessa data di scadenza e profilo di rischio analogo.

Art. 7 - Modifiche del Regolamento dei Fondi Interni

Eventuali modifiche al presente Regolamento, derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa vigente o da mutati criteri gestionali, solo se favorevoli agli Assicurati, saranno notificate all'ISVAP e pubblicate sullo stesso quotidiano che provvede a divulgare il valore unitario della quota; le stesse verranno depositate presso la Direzione della Compagnia.

Art. 8 - Fusione tra i Fondi Interni

La Società si riserva di istituire in futuro ulteriori Fondi Interni.

È prevista la possibilità di fusione tra Fondi Interni della Compagnia con caratteristiche simili al fine di perseguire l'ottimizzazione della redditività dei Fondi in relazione a rilevanti mutamenti degli scenari finanziari o a particolari vicende degli stessi Fondi Interni.

L'operazione di fusione, preannunciata al Contraente e all'ISVAP con un anticipo di almeno 60 giorni rispetto alla sua decorrenza, è effettuata a valori di mercato, alla data di decorrenza medesima, attribuendo ai Contraenti un numero di quote del Fondo incorporante determinato in base al controvalore delle quote possedute del Fondo incorporato valorizzate all'ultima quotazione ante fusione.

La fusione non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei Contraenti.

Art. 9 - Rendiconto e revisione contabile

La Società dovrà redigere il rendiconto annuale della gestione dei Fondi secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento.

I rendiconti della gestione dei Fondi Interni sono annualmente sottoposti a verifica contabile da parte di una Società di revisione iscritta all'Albo Speciale di cui all'Art. 161 del D. Lgs. 24/2/1998 n. 58, che attesta la rispondenza della gestione dei Fondi Interni al presente Regolamento e l'esatta valorizzazione delle quote.

Glossario

A **Appendice**

Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a quest'ultimo per modificarne alcuni aspetti concordati tra la Società ed il Contraente oppure dovuti per Legge.

Assicurato

Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita.

B **Beneficiario**

Persona fisica o giuridica designata nel documento di Polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e con l'Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

C **Capitale in caso di decesso**

In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del controvalore delle quote assicurate al Beneficiario designato.

Capitale protetto

Indicato nelle polizze per le quali è prevista l'adozione di particolari tecniche di gestione che mirano a minimizzare la possibilità di perdita del capitale investito, senza con ciò dar luogo ad una vera e propria garanzia di conservazione del capitale o di rendimento minimo prestata dalla Società.

Carenza

Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione non sono efficaci. Qualora l'evento assicurato avvenga in tale periodo la Società non corrisponde la prestazione assicurata.

Caricamenti

Parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi della Società.

Cessione, pegno e vincolo

Condizioni in base alle quali il Contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la Società, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne fa annotazione sul documento di Polizza o su un'appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

Composizione del Fondo Interno

Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti.

Comunicazione in caso di perdite

Comunicazione che la Società invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti.

Conclusione del contratto

Momento in cui il Contraente riceve la comunicazione dell'accettazione della proposta da parte della Società. In assenza di tale comunicazione, è il giorno in cui il Contraente riceve il documento di Polizza sottoscritto dalla Società.

Condizioni contrattuali (o di Polizza)

Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

Conflitto di interessi

Insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può collidere con quello del Contraente.

Contraente

Persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato e con il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Società.

Controvalore delle quote

L'importo in Euro ottenuto moltiplicando il valore unitario della quota di ciascun Fondo Interno per il numero delle quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data.

Costi (o spese)

Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Società.

Costo di overperformance

Commissione trattenuta dalla Società nel caso in cui il rendimento finanziario delle

quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali.

Costo percentuale medio annuo

Indicatore sintetico di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi prelevati dai premi ed eventualmente dalle risorse gestite dalla Società, il potenziale tasso di rendimento della Polizza rispetto a quello della stessa non gravata da costi.

Cumulo premi versati

Somma del premio unico e dei premi aggiuntivi o dei premi unici ricorrenti e dei premi aggiuntivi che il Contraente ha versato sul contratto di assicurazione.

D

Data di valorizzazione

Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.

Data di decorrenza del contratto

La data di riferimento indicato nel documento di Polizza per il calcolo delle prestazioni contrattuali.

Dati storici

I risultati ottenuti in termini di rendimenti finanziari e di volatilità realizzati dal Fondo Interno negli ultimi anni.

Diritto proprio (del Beneficiario)

Diritto del Beneficiario alle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente.

Documento di Polizza

Documento che fornisce la prova e definisce il contratto di assicurazione.

Durata contrattuale

Periodo durante il quale il contratto è in vigore.

Durata del pagamento dei premi

Periodo che intercorre fra la data di decorrenza del contratto di assicurazione e la scadenza del piano di versamento dei premi previsto dal contratto stesso.

E

Esclusioni

Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Società, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione.

Estensione territoriale

Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

Estratto conto annuale

Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali i premi versati e quelli eventualmente in arretrato, il numero e il valore delle quote

assegnate e di quelle eventualmente trattenute per il premio delle coperture di puro rischio o per commissioni di gestione o rimborsate a seguito di riscatto parziale, il valore della prestazione eventualmente garantita.

F Fascicolo informativo

L'insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da:

- Scheda Sintetica (per le polizze con partecipazione agli utili, Unit-Linked e Index-Linked);
- Nota Informativa;
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del regolamento dei Fondi Interni;
- Glossario;
- Modulo di Proposta.

Fondo Interno

Fondo Interno d'investimento per la gestione delle polizze Unit-Linked costituito dalla Società e gestito separatamente dalle altre attività della Società stessa, in cui vanno a confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente.

G Giorno di riferimento

Il giorno di riferimento coincide con il giorno di valorizzazione delle quote ed è individuato a seconda dell'evento considerato e della modalità di pagamento.

Giorno di valorizzazione

Il giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della quota del Fondo Interno stesso.

I Impignorabilità e inesquestrabilità

Principio secondo cui le somme assicurate non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

Imposta sostitutiva

Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi.

Ipotesi di rendimento

Rendimento finanziario ipotetico fissato dall'ISVAP per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Società.

ISVAP

Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

L Lettera di conferma di investimento dei premi

Lettera con cui la Società comunica al Contraente l'ammontare del premio lordo versato e di quello investito, la data di decorrenza della Polizza, il numero delle quote attribuite al contratto, il loro valore unitario, nonché il giorno cui tale valore si

riferisce (data di valorizzazione).

Liquidazione

Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato.

N

Nota Informativa

Documento redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Società, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della Polizza.

O

OICR

Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le Società di gestione dei fondi comuni d'investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il Fondo Interno investe e delle modalità di accesso o di uscita, si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d'investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi, ecc.

Opzione

Clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione liquidabile a scadenza sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile alla scadenza contrattuale sia convertito in una rendita vitalizia.

Opzione rendita certa e poi vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta in modo certo per un numero prefissato di anni, anche in caso di morte dell'Assicurato, e successivamente finché quest'ultimo sarà in vita.

Opzione rendita reversibile

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché i due Assicurati designati saranno in vita e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, finché sarà in vita l'Assicurato superstite.

Opzione rendita vitalizia

In caso di vita dell'Assicurato alla scadenza del contratto, l'erogazione di una rendita vitalizia che sarà corrisposta finché l'Assicurato è in vita.

P

Piano programmato dei versamenti

È l'insieme dei premi unici ricorrenti, anche frazionati nell'anno, pagabili per la durata del pagamento premi prevista dal contratto.

Polizza Unit-Linked

Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo Interno di investimento o di un OICR.

Premio aggiuntivo

Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano programmato dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

Premio investito

Premio versato, al netto dei caricamenti, impiegato per l'acquisto di quote del Fondo Interno o di OICR.

Premio unico

Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Società al momento della conclusione del contratto.

Premio versato

Importo che il Contraente versa alla Società quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, che nei contratti Unit-Linked si può suddividere in premio investito, in premio per le eventuali garanzie complementari e di puro rischio e nelle componenti di costo.

Prestito

Somma che il Contraente può richiedere alla Società nei limiti del valore di riscatto eventualmente previsto dal contratto. Le condizioni, il tasso d'interesse e le modalità di rimborso del prestito vengono concordate tra la Società ed il Contraente mediante appendice da allegare al contratto.

Profilo di rischio

Indice della rischiosità finanziaria della Polizza, variabile da "basso" a "molto alto" a seconda della composizione del portafoglio finanziario gestito dal Fondo Interno a cui la Polizza è collegata e delle eventuali garanzie finanziarie contenute nel contratto.

Proposta (modulo di)

Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Società la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Proroga

Prolungamento del periodo di efficacia del contratto di assicurazione.

Q**Quota**

È l'unità di misura (unit) utilizzata per esprimere le prestazioni del contratto.

Quote assicurate

Il valore contrattuale di riferimento per il calcolo delle prestazioni espresse in quote.

R**Recesso**

Diritto del Contraente di recedere dal contratto entro 30 giorni dalla sua conclusione.

Regolamento del Fondo Interno

Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo Interno d'investimento, e che include informazioni sull'attività di gestione, sulla politica d'investimento,

sulla denominazione e la durata del Fondo Interno, sugli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, sugli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, e su eventuali altre caratteristiche.

Revoca

Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto.

Riduzione

Diminuzione della prestazione inizialmente assicurata conseguente alla scelta effettuata dal Contraente di sospendere il pagamento dei premi periodici, determinata tenendo conto dei premi effettivamente pagati rispetto a quelli originariamente pattuiti.

Riscatto

Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto e di chiedere la liquidazione del controvalore in Euro della totalità del numero di quote assicurate al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

Riscatto parziale

Facoltà del Contraente di chiedere la liquidazione del controvalore in Euro di una parte del numero di quote assicurate al momento del calcolo del valore di riscatto, al netto dell'eventuale penale prevista dalle condizioni contrattuali.

Rischio di cambio

Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell'attività finanziaria calcolata nella moneta di conto.

Rischio di interesse

Rischio collegato alla variabilità del prezzo dell'investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa.

Rischio di mercato

Rischio che dipende dall'appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato.

Rischio finanziario

Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione.

S

Scadenza

Data in cui cessano gli effetti del contratto.

Scheda Sintetica

Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell'ISVAP che la Società deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurate, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni.

Sinistro

Il verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

Società (di Assicurazione)

Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

Società di Gestione del Risparmio (SGR)

Società di diritto italiano autorizzate al servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti.

Sostituto d'imposta

Soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

T

Total Expenses Ratio (TER)

Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del Fondo Interno, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del Fondo Interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.

V

Valore del piano programmato dei versamenti

È l'importo complessivo che il Contraente si impegna a versare entro il termine della durata contrattuale.

Valore unitario della quota

Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del Fondo Interno, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al Fondo Interno alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali.

Valuta di denominazione

Valuta o moneta in cui è espresso il controvalore delle quote assicurate.

Volatilità

Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.





La Venezia Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione Generale: 31021 Mogliano Veneto, via Ferretto 1

Capitale Sociale Euro 95.200.000,00 inter. versato - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni, Prov. ISVAP del 20.09.2001 (G.U. n. 228 del 01.10.2001)
Codice Fiscale e Registro Imprese Treviso 00979820321 - Partita Iva 06515871009 - C.P. 20/B - 31021 Mogliano Veneto P.T. - e-mail: laveneziasp@laveneziasp.it
Società unipersonale soggetta alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A. - Sito Internet: www.laveneziasp.it